



Comune di Milano
PROTOCOLLO UNICO
DIR TRANSIZIONE AMBIENTALE
PG 0462939 / 2019
Del 17/10/2019 09:12:50
Rep. OR1C0 0000045 / 2019
Del 17/10/2019 16:27:08

Direzione Transizione Ambientale

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: Misure temporanee sino al 31 marzo 2020 per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale in attuazione delle Deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. X/7095 del 18 settembre 2017, n. XI/449 del 2 agosto 2018, n. XI/712 del 30 ottobre 2018 e n. XI/2055 del 31 luglio 2019.

IL SINDACO

Premesso che:

- al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera.

Considerato che:

- sono emerse, da parte degli Enti Locali coinvolti da fenomeni di accumulo e di aumento delle emissioni inquinanti, esigenze di interventi ulteriori, aventi carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali già in essere, ed è quindi stato chiesto a Regione Lombardia di svolgere un ruolo di regia e coordinamento nell'attuazione di tali misure temporanee locali, al fine di garantire omogeneità di interventi.

Visto:

- l'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 9 giugno 2017 (di seguito per brevità "Accordo di Programma di bacino padano"), sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare con le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna, diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure aggiuntive di risanamento nell'ambito del processo cooperativo Stato-Regioni avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria anche al fine di evitare aggravamenti e sentenze di condanna in riferimento alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea e attualmente pendenti.

Considerato che:

- tale Accordo di Programma di bacino padano prevede l'individuazione di misure nazionali e regionali in grado di intervenire sui principali settori emissivi e l'impegno, da parte delle Regioni firmatarie, di attuare le misure regionali di competenza.

Richiamato:

- l'art. 2 dell'Accordo di Programma di bacino padano che individua gli impegni a carico delle Regioni firmatarie.

Rilevato che:

- l'art. 2, lett. a) dell'Accordo di Programma di bacino padano individua quale periodo dell'anno per le limitazioni strutturali della circolazione quello compreso tra il 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno.
- con Deliberazione n. X/7095 del 18.09.2017, Regione Lombardia ha dato attuazione a quanto previsto dal sopra richiamato art. 2 dell'Accordo di Programma prevedendo l'attivazione aggiuntiva di misure temporanee, omogenee nelle quattro Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di perdurante accumulo e aumento delle concentrazioni degli inquinanti correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione.
- è stato deliberato il periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno quale semestre di applicazione delle misure per il miglioramento dell'aria di cui al presente atto, in ragione dell'applicazione coordinata e congiunta dei provvedimenti di limitazione della circolazione con le altre Regioni del bacino padano previsto dall'Accordo di Programma.
- con la medesima Deliberazione n. X/7095 del 18.09.2017, e successive modifiche intervenute, sono stati altresì determinati i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti da applicare, nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, previa emanazione di ordinanza sindacale annuale attuativa di detta deliberazione.

Ritenuto:

- di individuare il PM10 quale inquinante da monitorare ai fini dell'attivazione di misure temporanee, in quanto è l'inquinante più rappresentativo dei fenomeni di inquinamento secondario in ragione della sua natura chimico fisica.

Considerato che:

- la citata D.G.R. n. X/7095 del 18.09.2017 prevede due tipologie di misure per il miglioramento della qualità dell'aria:
 - misure di tipo strutturale, la cui attuazione ed applicazione discende direttamente dal medesimo provvedimento regionale;
 - misure temporanee omogenee nelle quattro Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di perdurante accumulo e aumento delle concentrazioni degli inquinanti correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione, da attuare previa emanazione di ordinanza sindacale annuale da parte dei Comuni interessati.

Rilevato che:

- il meccanismo di attivazione delle misure temporanee omogenee si articola su due livelli così individuati nella suddetta D.G.R. n. X/7095 del 18.09.2017:
 - primo livello: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica

effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

- secondo livello: attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m³ della concentrazione PM₁₀, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.
- per concentrazione di PM₁₀ si intende la media aritmetica giornaliera, su base provinciale, dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento attive con dati disponibili appartenenti al programma di valutazione, posizionate sul territorio delle singole province con esclusione delle stazioni classificate come industriali e delle stazioni poste in zona C – di montagna e in zona D – fondovalle.
- le misure temporanee omogenee si attivano, con articolazione provinciale, per i Comuni interessati, in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM₁₀ (50 µg/m³) come sopra indicato.
- i dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia ed ARPA Lombardia. L'applicativo riporta, in particolare, la media per provincia dei dati di PM₁₀ rilevati, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

Vista:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/449 del 02.08.2018 avente ad oggetto "Approvazione dell'aggiornamento del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA)", la quale ha sostituito l'allegato 1 alla D.G.R. n. X/7095 del 18.09.2017 e integrato le disposizioni inerenti la circolazione dei veicoli di cui alle DD.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09 e n. 2578/14.

Rilevato che:

- per quanto concerne le misure temporanee omogenee di cui sopra, con nota trasmessa in data 13 agosto 2018, Regione Lombardia ha comunicato che rimangono in vigore le limitazioni temporanee disposte dalla D.G.R. n. X/7095 del 18.09.2017, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno.
- Con nota del 7 agosto 2019 Regione Lombardia ha comunicato l'intervenuta approvazione della D.G.R. n. XI/2055 del 31.07.2019.

Visti:

- la D.G.R. n. XI/2055 del 31.07.2019 con cui sono state integrate, tra l'altro, le disposizioni strutturali regionali, estendendo a tutto l'anno, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30, il divieto di circolazione per gli autoveicoli di classe "Euro 3 diesel".
- l'allegato 1 della D.G.R. n. XI/2055 del 31 luglio 2019 che sostituisce, a far data dal 1° gennaio 2020, le disposizioni inerenti alla circolazione dei veicoli definiti nelle dd.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09, nell'Allegato 1 della d.G.R. n. 2578/14 e nell'Allegato 2 al PRIA approvato con d.G.R. n. 449/2018.
- gli allegati 2 e 3 della D.G.R. n. XI/2055 del 31 luglio 2019.
- l'art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada".

- la Legge Regionale n° 24/2006 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e la successiva Legge Regionale n° 38/2015 "Legge di semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale".
- le dd.GR n. 7635/2008, n. 9958/2009, n. 2578/2014, n. 7095/2017, n. 449/2018, n. 712/2018 e n. 2055/2019.
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa".
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2017 n. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide".
- l'art. 50 comma 5 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.
- l'art. 44 dello Statuto del Comune di Milano.

ORDINA

dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della presente ordinanza e sino al 31 Marzo 2020:

1. che dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nelle stazioni di riferimento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM₁₀, calcolato come meglio specificato nelle premesse, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, entreranno in vigore, entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), le seguenti misure definite di 1° livello:
 - a) in aggiunta ai divieti disposti dalla D.G.R. n. 7635 dell'11 luglio 2008, dalla D.G.R. n. 9958 del 29 luglio 2009, dalla D.G.R. n. 2578 del 31 ottobre 2014, dalla D.G.R. n. 449 del 2 agosto 2018 e dalla D.G.R. n. 2055 del 31 luglio 2019 ¹, si applica il seguente divieto di circolazione:

¹ Le DGR n. 7635 dell'11 luglio 2008, n. 9958 del 29 luglio 2009, n. 2578 del 31 ottobre 2014, n. 449 del 2 agosto 2018 come integrate dalla DGR n. 2055 del 31.07.2019 prevedono le seguenti modalità di limitazione della circolazione:

AUTOVEICOLI (AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D. LGS. N.285/92, CODICE DELLA STRADA) AD ESCLUSIONE DEI VEICOLI DI CATEGORIA M3 DI TIPO URBANO, INTERURBANO E SUBURBANO UTILIZZATI PER IL TPL: nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30, non possono circolare i seguenti autoveicoli:

dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno:

- autoveicoli non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe "Euro 0 benzina o diesel");
- autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 1 diesel");
- autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 2 diesel");
- gli autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/ fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 3 diesel").

MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI (AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.LGS. N. 285/92, CODICE DELLA STRADA) A DUE TEMPI:

- per motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0, è vigente fermo permanente della circolazione in tutte le zone del territorio regionale, da lunedì a domenica, dalle 00.00 alle 24.00;
- per motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1, è previsto il fermo della circolazione nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30, dal 1° ottobre fino al 31 marzo di ogni anno.

AUTOBUS DI CATEGORIA M3 (AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.LGS. N. 285/92, CODICE DELLA STRADA) DI TIPO URBANO, INTERURBANO E SUBURBANO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL): è vigente il fermo permanente tutto l'anno, da lunedì alla domenica, dalle 00.00 alle 24.00, per i veicoli:

- non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 0 diesel");
- omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 1 diesel");
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE e 96/1/CE riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 2 diesel").

DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA, TUTTI I GIORNI FESTIVI INCLUSI:

dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:

- veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 4;

DAL SABATO ALLA DOMENICA E NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI:

dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:

- veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3;

dalle ore 8.30 alle 12.30, per i seguenti veicoli:

- veicoli per il trasporto cose alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3.

Si applicano le stesse deroghe ed esclusioni previste per le limitazioni strutturali invernali ed in particolare:

- dall'Allegato 2 al PRIA approvato con D.G.R. n. XI/449 del 02.08.2018 sino al 31.12.2019;
- dall'Allegato 1 alla D.G.R. n. 2055 del 31.07.2019 a far data del 1° gennaio 2020, in combinato disposto con l'Allegato 2 della medesima D.G.R.;

che si riportano integralmente nel documento allegato alla presente ordinanza (ALLEGATO 1), con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico, come previsto dall'Allegato 2 della D.G.R. n. 7095/2017;

- b) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 1 al D.M. 7 novembre 2017, n.186. I parametri individuati nel suddetto Decreto ai fini della classificazione ambientale, quali: rendimento dell'apparecchio e concentrazioni di particolato primario, carbonio organico totale, ossidi di azoto e monossido di carbonio, sono indicati dal costruttore dell'impianto a biomassa legnosa nella Certificazione ambientale del generatore di calore. Laddove tale documento non fosse presente all'atto di acquisto, i costruttori metteranno a disposizione l'informazione anche tramite il proprio sito internet;
- c) divieto per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto;
- d) riduzione di 1 grado centigrado del valore massimo delle temperature dell'aria nelle unità immobiliari di cui all'art. 4, c.1, lett. b) del D.P.R. n. 412/1993 e nei locali interni di esercizi commerciali appartenenti alla categoria E.5 di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412/1993, passando da 20°C a 19°C con tolleranza di 2°C.

Per quanto concerne le disposizioni di cui al punto d) fanno eccezione gli edifici rientranti nelle categorie di cui all'art. 3 del medesimo D.P.R. di seguito indicate:

- E.3 edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani o disabili nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali e a centri per anziani;

- E.6 edifici adibiti ad attività sportive: E.6(1) piscine, saune e assimilabili; E.6(2) palestre e assimilabili; E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive;
 - E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili, ivi compresi gli asili nido;
- e) divieto generalizzato ed esteso per tutti i veicoli di fermarsi e di sostare con il motore acceso;
- f) divieto di spandimento dei liquami zootecnici.

Le suddette misure di 1° livello restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

2. Che dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nelle stazioni di riferimento del valore limite di 50 µg/m³ della concentrazione PM₁₀, calcolato come meglio specificato nelle premesse, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti, entreranno in vigore, entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), le seguenti misure omogenee e temporanee, definite di 2° livello:

2.1 Si applicano tutte le prescrizioni e divieti indicati al precedente punto 1) da *a)* a *f)* con le seguenti estensioni:

- g) in aggiunta ai divieti disposti dalla D.G.R. n. 7635 dell'11 luglio 2008, dalla D.G.R. n. 9958 del 29 luglio 2009, dalla D.G.R. n. 2578 del 31 ottobre 2014, dalla D.G.R. n. 449 del 2 agosto 2018 e dalla D.G.R. n. 2055 del 31 luglio 2019 si applica il seguente divieto di circolazione:

DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA, TUTTI I GIORNI FESTIVI INCLUSI:

dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:

- veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 4;

dalle ore 8.30 alle 12.30, per i seguenti veicoli:

- veicoli trasporto cose alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 4;

DAL SABATO ALLA DOMENICA E NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI:

dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:

- veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3;
- veicoli trasporto cose alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3.

Si applicano le stesse deroghe, esclusioni ed ambito di applicazione richiamati al punto 1.a) ed indicati nel documento allegato alla presente ordinanza (ALLEGATO 1);

- h) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 1 al D.M. 7 novembre 2017, n.186. I parametri individuati nel suddetto Decreto ai fini della classificazione ambientale, quali: rendimento dell'apparecchio e concentrazioni di particolato primario, carbonio organico totale, ossidi di azoto e monossido di carbonio, sono indicati dal costruttore dell'impianto a

biomassa legnosa nella Certificazione ambientale del generatore di calore. Laddove tale documento non fosse presente all'atto di acquisto, i costruttori metteranno a disposizione l'informazione anche tramite il proprio sito internet.

Le suddette misure di 2° livello restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

AVVERTE CHE

- l'inosservanza delle misure di cui ai punti *a)* e *g)* sarà punita ai sensi dell'art. 7, comma 13 bis, del D. Lgs. 285/92 e s.m.i;
- l'inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *h)* sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di euro 500,00, con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981;
- i veicoli derogati e comunque non soggetti ai divieti della presente ordinanza sono tenuti al rispetto delle discipline viabilistiche vigenti sul territorio del Comune di Milano, la cui violazione sarà sanzionata ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).

AVVISA CHE

Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati delle stazioni di riferimento porta ad una variazione in aumento del livello esistente (ossia da nessuna allerta al primo livello e dal primo livello al secondo livello), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, le misure relative al nuovo livello, inteso sia come primo che come secondo, NON si attivano e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo, come da indicazione fornita dall'applicativo della Regione, meglio specificato in premessa, di cui sarà data adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

Il RIENTRO da un livello di criticità qualunque esso sia (primo o secondo livello) avviene se, sulla base della verifica effettuata quotidianamente sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- 1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- 2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Il rientro dall'applicazione delle misure di primo e di secondo livello, come da indicazione fornita dall'applicativo della Regione, meglio specificato in premessa, di cui sarà data adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa, ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

Le procedure di applicazione dei livelli di attivazione e disattivazione delle misure temporanee tengono conto di eventuali previsioni meteorologiche non univoche e convergenti, sulla base degli scenari di qualità dell'aria previsti. Alla tempestiva comunicazione dell'esito delle suddette valutazioni provvede Regione Lombardia con apposito comunicato, di cui sarà data adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione.

Il Corpo di Polizia Locale curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni coadiuvato, se del caso, da tecnici abilitati, potenziando i relativi controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, all' utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al divieto di spandimento dei liquami.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.


IL SINDACO
Giuseppe Sala

ALLEGATO 1 all'ordinanza sindacale avente ad oggetto: MISURE TEMPORANEE SINO AL 31 MARZO 2020 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA N. X/7095 DEL 18 SETTEMBRE 2017, N. XI/449 DEL 2 AGOSTO 2018, N. XI/712 DEL 30 OTTOBRE 2018 E N. XI/2055 DEL 31 LUGLIO 2019.

A) Ambito territoriale di applicazione

Il divieto di circolazione, di cui ai punti *a)* ed *g)* dell'ordinanza di cui all'oggetto, si applica all'intera rete stradale ricadente nell'area urbana del Comune, con l'esclusione:

- 1) delle autostrade;
- 2) delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della l.r. 9/2001, art. 3, con DGR 7/19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti, comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;
- 3) dei tratti di collegamento tra strade di cui ai precedenti punti 1) e 2), gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici, ove ricadenti all'interno dell'area oggetto del presente ambito di applicazione, così identificati:

- Cascina Gobba: Via Milano (Cologno M.) e S.S. 11 Padana Superiore;
- Forlanini: Viale E. Forlanini;
- San Donato 1 e 2: S.S. 9 Via Emilia, S.S. 415 Paullese;
- Bisceglie: Via Pertini, Via Parri fino al parcheggio Bisceglie;
- Lampugnano: Cavalcavia Ghisallo, Sottopasso Kennedy, Via Sant'Elia fino all'imbocco con Via Natta;
- Molino Dorino e San Leonardo: strada di collegamento della Nuova Strada Regionale Molino Dorino/A8 da Molino Dorino all'Autostrada dei Laghi A8, Via Gallarate fino all'intersezione con la carreggiata congiungente Via Appennini, Via Appennini fino all'incrocio con Via Borsa, Via Borsa fino al parcheggio San Leonardo;
- Famagosta: Via del Mare fino al parcheggio Famagosta;
- tratto stradale di Via Giuseppe Ripamonti, compreso tra il confine con il Comune di Opera e la Via Gagini (parcheggi posti in corrispondenza del capolinea tramviario);
- tratto stradale compreso tra le Cascine Guascona e Guasconcina ed il capolinea della linea automobilistica del trasporto pubblico locale in Via Jemolo e più precisamente: Via Guascona - Via Martirano (tratto compreso tra Via Guascona e Via Assiano)- Via Assiano (tratto compreso tra Via Martirano e Via Mosca) - Via Jemolo (tratto compreso tra Via Moltoni e Via Assidano).



B) Esclusione dalle limitazioni alla circolazione, valide sino al 31.12.2019

Sono esclusi dal divieto di circolazione, sino al 31.12.2019, di cui ai punti *a)* ed *g)* dell'ordinanza di cui all'oggetto, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo*, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci ** sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL);
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
 - autovetture targate CD e CC.

Note:

*solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas;

** per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva successiva rispetto alla limitazione vigente introdotta, come riportato sulla carta di circolazione

C) Deroche dalle limitazioni alla circolazione, valide sino al 31.12.2019

Sono altresì esclusi dal divieto di circolazione, sino al 31.12.2019, di cui ai punti a) ed g) dell'ordinanza di cui all'oggetto, i seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998 n. 332;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno tre persone;
- veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso di relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art.116 del d.lgs. 285/92;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

D) Esclusione dalle limitazioni alla circolazione, valide dal 1° gennaio 2020 sino al 31.03.2020

Sono esclusi dal fermo della circolazione, a partire dal 01.01.2020, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo*, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci ** sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;

- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
 - veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
 - autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

Note:

* solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas;

** per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva successiva rispetto alla limitazione vigente introdotta, come riportato sulla carta di circolazione.

E) Deroghe dalle limitazioni alla circolazione, valide dal 1° gennaio 2020 sino al 31.03.2020

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione, a partire dal 01.01.2020, ai sensi dell'art.13 della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.

Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore Transizione Ambientale
Arch. Filippo Salucci

